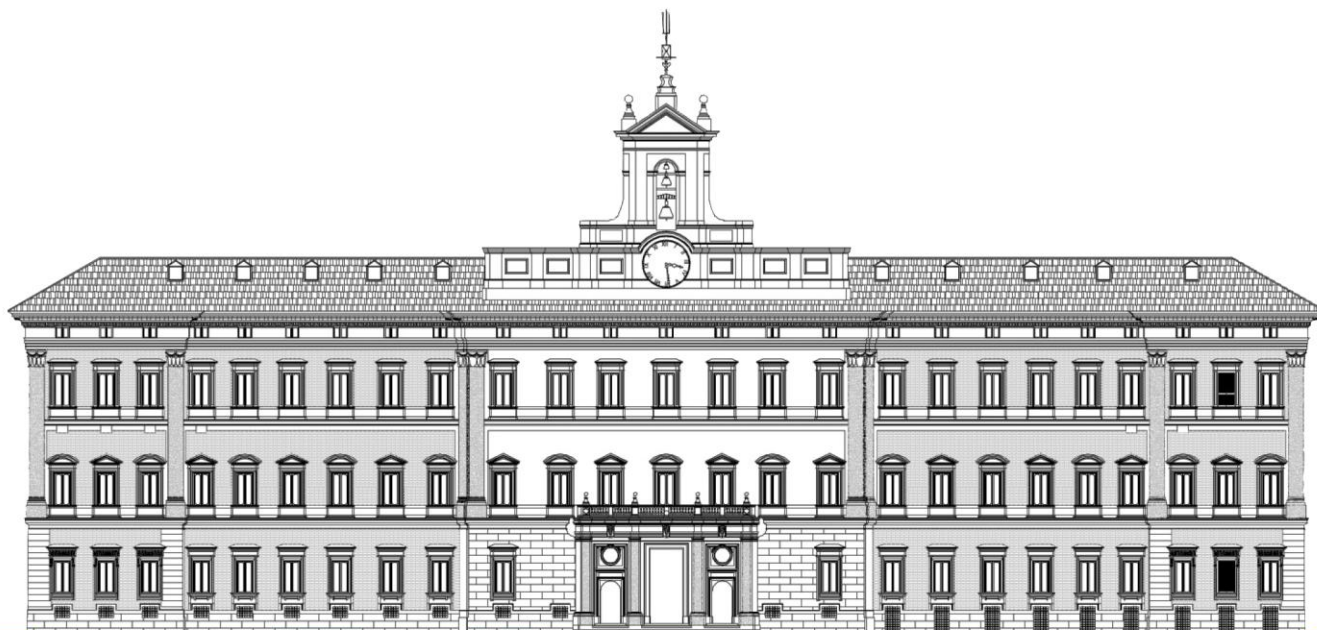




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2592

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024

(Approvato dal Senato – A.S. 1503)

N. 372 – 17 ottobre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2592

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024

(Approvato dal Senato – A.S. 1503)

N. 372 – 17 ottobre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA.....	- 4 -
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE	- 4 -
ARTICOLI 1-10, 13 E 14 DELL'ACCORDO.....	- 5 -
ACCORDO DI RIFERIMENTO PER LE PARTI CONTRAENTI, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E NOTIFICA DELLE MISURE DI SOLIDARIETÀ, CONDIZIONI DI OFFERTA E DI ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI SOLIDARIETÀ, ACCORDO TECNICO IN MATERIA DI TRASPORTO AI PUNTI DI CONSEGNA, ESTENSIONE AL LICHTENSTEIN DEGLI EFFETTI DELL'ACCORDO, ENTRATA IN VIGORE	- 5 -
ARTICOLO 11 DELL'ACCORDO	- 9 -
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	- 9 -
ARTICOLO 12 DELL'ACCORDO	- 10 -
COMPENSAZIONE	- 10 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2592
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Calovini (FDI)
Commissione competente:	III (Esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato senza modificazioni dal Senato (AS 1503), ha per oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.

Il provvedimento presentato al Senato è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, che risulta tuttora utilizzabile.

Si ricorda che la 5ª Commissione del Senato, in data 17 giugno 2025, ha reso sul provvedimento parere non ostativo¹.

Alla Camera, il disegno di legge di ratifica è stato assegnato in sede referente alla III Commissione (Affari esteri). Esso è costituito di 4 articoli e reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge.

L'Accordo di cui si dispone la ratifica, si compone di 2 articoli.

Si ricorda che il predetto Accordo costituisce parte integrante dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana fatto a Berlino il 19 marzo 2024, concernente le misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas delle Parti contraenti, prevedendo, tra le altre, disposizioni volte a disciplinare la richiesta di solidarietà (articolo 3), l'attuazione di

¹ Cfr. Seduta della 5ª Commissione del Senato n. 400 del 17 giugno 2025.

misure volontarie e obbligatorie di solidarietà (articoli 4 e 5), il trasporto e il prelievo dei volumi di gas nell'attuazione di misure di solidarietà obbligatorie (articolo 6), il termine di dette misure (articolo 7), la compensazione per le misure di solidarietà obbligatorie (articolo 8), nonché le relative modalità di pagamento, fatturazione e scadenze (articolo 9).

Si esaminano di seguito le norme del disegno di legge di ratifica e dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

Le norme recano l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024 (articolo 1), il relativo ordine di esecuzione (articolo 2) e stabiliscono la data di entrata in vigore del presente disegno di legge (articolo 4). Inoltre, prevedono che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È altresì precisato che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 del predetto Accordo, in materia di risoluzione delle controversie tra le Parti contraenti, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (articolo 3).

La relazione tecnica non considera le norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra Germania, Svizzera e Italia (articolo 1), il relativo ordine di esecuzione (articolo 2) nonché la data di entrata in vigore del presente disegno di legge (articolo 4). È, inoltre, prevista una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dal presente disegno di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente. Viene infine specificato che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 del predetto Accordo, in materia di risoluzione delle controversie tra le Parti contraenti, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (articolo 3).

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 3, ai commi 1 e 2, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo oggetto di ratifica, che disciplina la risoluzione in via arbitrale di eventuali controversie interpretative o applicative, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLI 1-10, 13 e 14 dell'Accordo

Accordo di riferimento per le Parti contraenti, comunicazione, informazione e notifica delle misure di solidarietà, condizioni di offerta e di esecuzione delle richieste di solidarietà, accordo tecnico in materia di trasporto ai punti di consegna, estensione al Lichtenstein degli effetti dell'Accordo, entrata in vigore

Normativa vigente. Il regolamento UE 2017/1938 pone una serie di obblighi in capo agli Stati membri per il rafforzamento della sicurezza energetica, a partire dalla previsione di misure di solidarietà e coordinamento in risposta alle crisi di approvvigionamento di gas e dall'assicurazione sulla massima tutela dei clienti protetti e, in particolare, dei consumatori domestici. Con specifico riferimento all'applicazione della misura di solidarietà, l'articolo 13 prevede che gli Stati membri adottino accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere o fornire solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un paese terzo, nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai propri clienti protetti². Il paragrafo 2 del medesimo articolo 13 dispone che uno Stato membro assicuri anche la misura di solidarietà a un altro Stato membro a cui è

² Nel caso di specie, l'Italia – come evidenziato da ARERA (cfr. [memoria 179/2018/I/COM](#)) – potrebbe attivare la misura di solidarietà, in qualità sia di Stato richiedente sia di Stato prestatore, nei confronti di Francia, Germania (tramite la Svizzera), Austria e Slovenia.

connesso tramite un paese terzo, a meno che non siano limitati i flussi che attraversano il paese terzo e contempla la possibilità di coinvolgere, nel relativo accordo concernente la predetta misura, lo Stato terzo attraverso cui sono connessi gli Stati membri interessati.

Le norme, nel disciplinare i contenuti e le condizioni delle misure di solidarietà oggetto dell'Accordo in esame, contengono disposizioni volte a:

- specificare che l'Accordo costituisce parte integrante dell'Accordo di solidarietà già esistente tra Italia e Germania³ e che gli obblighi di Germania e Italia di cui al regolamento (UE) 2017/1938 rimangono impregiudicati (articolo 1);
- definire la procedura di comunicazione e trasmissione della richiesta di solidarietà valida per tutte le parti contraenti, nonché i relativi presupposti, integrando le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarietà tra Italia e Germania (articoli 2 e 9).

L'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo di solidarietà tra Italia e Germania definisce i presupposti della richiesta di solidarietà, nonché le relative modalità di trasmissione, di informazione alla Commissione europea e di comunicazione alla Parte contraente fornitrice da parte dell'Autorità Competente della Parte contraente richiedente;

- prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Autorità competente svizzera e degli operatori del servizio di trasporto svizzeri interessati relativi all'applicazione delle misure di solidarietà (articolo 3), nonché di notifica tra le Parti concernenti la dichiarazione del livello di emergenza (articolo 4);
- assicurare la tutela dei flussi di gas necessari per l'approvvigionamento delle Parti e, in particolare, delle capacità di trasporto necessarie per la fornitura di clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera (articolo 5);
- assicurare l'uso della capacità di trasporto disponibile, escludendo ogni possibile limitazione ad opera delle autorità nazionali e rispettando il funzionamento corretto e trasparente delle infrastrutture (articolo 6);
- estendere alla Svizzera l'applicazione degli articoli 4 (attuazione di misure volontarie di solidarietà) e 5 (attuazione di misure di solidarietà obbligatorie) dell'Accordo tra Italia e Germania, relativi all'attuazione delle misure di solidarietà, stabilendo contestualmente il principio della parità di trattamento dei clienti dei tre Paesi (articolo 7).

Si ricorda che l'articolo 4 dell'Accordo di solidarietà tra Italia e Germania stabilisce, tra l'altro, che:

- la Parte Contraente Fornitrice debba attuare senza indugio misure volontarie di solidarietà per consentire alla Parte Contraente Richiedente di concludere contratti con i partecipanti al mercato sul

³ Si tratta dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana concernente misure di solidarietà per la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, concluso a Berlino il 19 marzo 2024.

territorio della Parte Contraente Fornitrice al fine di ottenere i volumi di gas necessari per la fornitura dei propri clienti protetti nel quadro della solidarietà (comma 1);

- qualora, in seguito all'attuazione di misure volontarie di solidarietà da parte della Parte Contraente Fornitrice, la Parte Contraente Richiedente abbia ricevuto offerte dai partecipanti al mercato sul territorio della Parte Contraente Fornitrice, la Parte Contraente Richiedente è responsabile dell'approvvigionamento dei volumi di gas richiesti mediante la stipula di contratti con i partecipanti al mercato dalla medesima selezionati. Di tali contratti la Parte Contraente Fornitrice non è da considerarsi partner contrattuale e non è responsabile della loro esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2017/1938 (comma 2);
- i crediti dei partecipanti al mercato derivanti dai predetti contratti sono supportati da garanzie statali della Parte Contraente Richiedente. Ciò non si applica se la Parte Contraente Richiedente è essa stessa un debitore diretto di tali crediti (comma 3).

Si ricorda altresì che il successivo articolo 5 dispone che, nella misura in cui la Parte Contraente Richiedente non riesca a coprire integralmente il proprio fabbisogno di gas anche dopo l'attuazione delle misure volontarie di solidarietà da parte della Parte Contraente Fornitrice per il periodo di fornitura indicato nella richiesta di solidarietà alle condizioni specificate dal medesimo articolo, potrà effettuare una nuova richiesta di solidarietà al più tardi 13 ore prima dell'inizio del giorno di consegna per il volume di gas ancora necessario. In tal caso, la Parte Contraente Fornitrice dovrà formulare un'offerta di solidarietà al più tardi 10 ore prima dell'inizio del giorno di consegna;

- prevedere che, nel caso in cui un'offerta di solidarietà tra Germania e Italia metta a rischio la sicurezza dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera, le Parti si incontrino per adottare le opportune misure correttive (articolo 8);
- prevedere, nel caso in cui non sia già in vigore alcuna procedura operativa in materia, che le Parti si impegnino a favorire la conclusione di un accordo tecnico a livello di operatori del servizio di trasporto del gas per garantire la funzionalità delle infrastrutture in situazioni di crisi (articolo 10);
- prevedere l'estensione al Lichtenstein degli effetti dell'Accordo⁴ (articolo 13);
- disciplinare l'entrata in vigore, la registrazione e la vigenza dell'Accordo (articolo 14).

La relazione tecnica, dopo aver ricordato le finalità dell'Accordo in oggetto, preliminarmente all'esame dei profili finanziari dell'articolato, ricorda che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2017/1938, la misura di solidarietà è presa in considerazione come ultima istanza e si applica solo qualora lo Stato richiedente:

- a) non sia stato in grado di coprire la carenza nell'approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà nonostante l'applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 3;

⁴ In base al Trattato doganale del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Principato del Lichtenstein.

- b) abbia esaurito tutte le misure di mercato e tutte le misure previste dal suo piano di emergenza;
- c) abbia notificato alla Commissione e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri con i quali è connesso direttamente o, a norma del paragrafo 2, tramite un paese terzo, una richiesta esplicita corredata di una descrizione delle misure attuate di cui alla lettera b);
- d) si impegni a versare l'equa e tempestiva compensazione nei confronti dello Stato membro interessato che presta solidarietà, in conformità del paragrafo 8 del medesimo articolo 13 (*cfr. infra*).

Con specifico riferimento alle norme in esame, la RT afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che le norme in esame disciplinano i contenuti e le condizioni delle misure di solidarietà oggetto dell'Accordo in esame, specificando che lo stesso costituisce parte integrante dell'Accordo di solidarietà già esistente tra Italia e Germania e che gli obblighi di Germania e Italia di cui al regolamento (UE) 2017/1938 rimangono impregiudicati (articolo 1). Sono, altresì, previsti: la disciplina delle procedure di comunicazione, nonché di specifici obblighi di informazione e di notifica concernenti le misure di solidarietà (articoli 2, 3, 4 e 9); la garanzia della tutela dei flussi di gas necessari per l'approvvigionamento delle Parti (articolo 5), escludendo ogni possibile limitazione ad opera delle autorità nazionali e rispettando il funzionamento corretto e trasparente delle infrastrutture (articolo 6); l'estensione alla Svizzera delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Germania relative all'attuazione delle misure di solidarietà (articolo 7); misure correttive nel caso in cui un'offerta di solidarietà tra Germania e Italia metta a rischio la sicurezza dei clienti protetti dalla solidarietà in Svizzera (articolo 8); l'impegno a favorire la conclusione di un accordo tecnico a livello di operatori del servizio di trasporto del gas per garantire la funzionalità delle infrastrutture in situazioni di crisi (articolo 10); l'estensione al Lichtenstein degli effetti dell'Accordo (articolo 13).

La relazione tecnica, dopo aver ricordato che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, la misura di solidarietà è presa in considerazione come ultima

istanza e si applica in presenza di specifiche condizioni, afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei contenuti della relazione tecnica.

ARTICOLO 11 dell'Accordo Risoluzione delle controversie

Le norme recano un'apposita clausola per la risoluzione in via arbitrale di eventuali controversie interpretative o applicative, prevedendo che nel caso in cui le controversie tra la Svizzera, da una parte, e le altre Parti contraenti, dall'altra non possano essere risolte dalle Autorità competenti delle tre Parti contraenti, ciascuna Parte contraente può chiedere che la controversia sia sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale, del quale ciascuna Parte contraente nomina un membro. Questi tre membri si accordano su un cittadino di uno Stato terzo come presidente. Sono altresì contemplate, tra le altre, disposizioni volte a disciplinare la ripartizione delle spese relative ai membri del tribunale arbitrale. Al riguardo è previsto che:

- ciascuna Parte contraente sostiene le spese dei propri membri e dei propri rappresentanti nel procedimento arbitrale;
- le spese del presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti interessate;
- il tribunale arbitrale può decidere diversamente in merito alle spese.

La relazione tecnica riferisce che la clausola arbitrale prevista dal paragrafo 2 dell'articolo in esame è rivista anche dagli uffici della Commissione europea come previsto ai sensi della Decisione (EU) 2017/684⁵, secondo cui tutti gli accordi internazionali in materia di energia che coinvolgono Stati Membri e uno Stato terzo devono essere notificati alla Commissione prima di essere adottati. Con riferimento ai profili finanziari connessi all'istituzione del tribunale arbitrale previsto dalle norme in esame, la RT precisa che agli eventuali oneri a carico dell'Italia che dovessero derivare da tale previsione, compresi eventuali oneri di missione per la partecipazione di un proprio rappresentante in seno al predetto Tribunale,

⁵ Ai sensi dell'articolo 3 della Decisione (UE) 2017/684 che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, uno Stato membro che intenda avviare negoziati con un paese terzo o un'organizzazione internazionale al fine di modificare un accordo intergovernativo o concludere un nuovo accordo intergovernativo è tenuto ad informare la Commissione della propria intenzione il più presto possibile prima dell'avvio previsto dei negoziati.

si provvederà con apposito provvedimento legislativo come previsto dall'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che nel caso in cui le controversie tra la Svizzera, da una parte, e le altre Parti contraenti, dall'altra, non possano essere risolte dalle Autorità competenti delle tre Parti contraenti, ciascuna Parte contraente può chiedere che la controversia sia sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, preso atto che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame, come anche ricordato dalla relazione tecnica, prevede espressamente che agli eventuali oneri derivanti dall'istituzione del tribunale arbitrale disciplinato dalle norme dell'Accordo debba provvedersi con apposito provvedimento legislativo.

ARTICOLO 12 dell'Accordo

Compensazione

Le norme estendono la disciplina delle procedure di cui agli articoli 8 (compensazione per misure di solidarietà obbligatorie) e 9 (modalità di pagamento, fatturazione e scadenze per la compensazione delle misure di solidarietà obbligatorie) dell'Accordo di solidarietà tra Italia e Germania alla definizione delle modalità di compensazione applicabili qualora la Svizzera sia chiamata ad offrire solidarietà a Italia e Germania (quali Stati richiedenti). In tale ipotesi è, altresì, precisato che:

- il prezzo del gas è la media degli ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti delle borse tedesca, italiana e francese;
- la determinazione dell'importo dell'indennizzo per i danni ai settori economici coinvolti della Svizzera in quanto Parte contraente fornitrice è effettuata sulla base delle leggi svizzere in materia⁶;
- la Svizzera può rivendicare i costi di trasporto del gas (fino al confine svizzero) per il prezzo che deve essere pagato dalla Germania o dall'Italia, in quanto tali costi non sono inclusi nel prezzo di scambio.

⁶ L'Allegato 1 dell'Accordo in esame riporta un estratto concernente le pertinenti norme della Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese.

La **relazione tecnica**, con riferimento alle norme in esame, richiama preliminarmente la disciplina recata dal paragrafo 8 dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 2017/1938 in materia di compensazione, secondo cui lo Stato membro richiedente solidarietà deve assicurare il tempestivo versamento di un'equa compensazione allo Stato membro che presta solidarietà, in modo tale da coprire almeno:

- a) il gas distribuito nel territorio dello Stato membro richiedente;
- b) tutti gli altri costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà, compresi, se del caso, i costi di tali misure eventualmente stabiliti in precedenza;
- c) il versamento di eventuali compensazioni derivanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali o analoghi e conciliazioni, nonché delle relative spese giudiziali che interessano lo Stato membro che presta solidarietà nei confronti dei soggetti coinvolti in tale prestazione di solidarietà.

Sempre ai fini della determinazione dei costi di compensazione, la RT ricorda che il menzionato articolo 13, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 2017/1938 contempla eventuali ulteriori costi, non determinabili a priori, che lo Stato membro che ha prestato solidarietà può imputare allo Stato richiedente solidarietà, avendo riguardo al diritto dell'Unione ed alle norme nazionali rilevanti, ossia garantendo ai cittadini dello Stato richiedente il medesimo trattamento riconosciuto ai propri cittadini. Tale disposizione, precisa la RT, assume rilievo nell'ambito dell'Accordo trilaterale in esame, unicamente riferimento alla quantificazione dei costi di compensazione che la Svizzera si troverebbe a pagare all'Italia e/o alla Germania in caso di richiesta di solidarietà.

Nell'ipotesi in cui, invece, sia l'Italia a richiedere solidarietà, la RT specifica che i costi associati all'eventuale attivazione del meccanismo di solidarietà da parte dell'Italia saranno quantificati al momento dell'attivazione di tale meccanismo secondo quanto previsto dall'articolo 12 dell'Accordo trilaterale in esame in combinato disposto con l'Allegato I ove sono stabilite le modalità di quantificazione della compensazione nel caso in cui sia la Svizzera a prestare solidarietà a Italia o Germania. I predetti costi saranno gestiti dall'impresa maggiore di trasporto che svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti, ne conferisce le capacità presso tutti i punti di entrata e di uscita, ed eroga il servizio di bilanciamento sull'intera rete in qualità di responsabile del bilanciamento in conformità al Regolamento UE 312/2014. Sul punto la RT conclude asserendo che i costi sostenuti dall'impresa maggiore di trasporto per approvvigionare le risorse necessarie al mantenimento dell'equilibrio della rete, anche tramite il meccanismo di solidarietà, trovano copertura a valere sul conto oneri di bilanciamento gestito dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali, alimentato da un corrispettivo tariffario applicato ai punti

di uscita della rete verso i consumatori nazionali e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica⁷.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 9, comma 6, dell'Accordo di solidarietà tra Italia e Germania prevede espressamente che le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo medesimo vengano coperte per la Parte italiana senza alcun costo aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Coerentemente con tale previsione, si fa presente che il finanziamento del conto oneri di bilanciamento, con il quale si provvede a coprire i costi derivanti dal mantenimento dell'equilibrio della rete, avviene attraverso il corrispettivo tariffario applicato ai punti di uscita della rete verso i consumatori nazionali, definito dall'ARERA su base triennale⁸.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame estendono la disciplina delle procedure di cui agli articoli 8 (compensazione per misure di solidarietà obbligatorie) e 9 (modalità di pagamento, fatturazione e scadenze per la compensazione delle misure di solidarietà obbligatorie) dell'Accordo di solidarietà tra Italia e Germania alla definizione delle modalità di compensazione applicabili qualora la Svizzera sia chiamata ad offrire solidarietà a Italia e Germania (quali Stati richiedenti). Sono altresì contemplate specifiche voci di costo di cui si deve tener conto in tale ipotesi di compensazione.

Si rammenta che l'articolo 9, comma 6, dell'Accordo di solidarietà tra Italia e Germania prevede espressamente che le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo medesimo vengano coperte per la Parte italiana senza alcun costo aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

La relazione tecnica precisa che i costi associati all'eventuale attivazione del meccanismo di solidarietà da parte dell'Italia, in qualità di parte richiedente, quantificati al momento dell'attivazione di tale meccanismo e gestiti dall'impresa che svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti, trovano copertura a valere sul conto oneri di bilanciamento gestito dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali, alimentato da un corrispettivo tariffario applicato ai punti di uscita della rete verso i consumatori nazionali e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

⁷ I costi relativi al bilanciamento del sistema gas, sostenuti in prima battuta da Snam Rete Gas, gestore della rete a livello nazionale, sono finanziati con le risorse del conto oneri di bilanciamento (gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), istituito con la [deliberazione ARG/gas 155/11](#) e alimentato attraverso prelievi specifici dalle bollette agli utenti finali (corrispettivo unitario variabile CV^{BL}).

⁸ La [deliberazione 139/2023/R/gas](#) ha aggiornato i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (2024-2027).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto delle informazioni contenute nella relazione tecnica e considerato che l'articolo 9 dell'Accordo di solidarietà tra Germania e Italia – applicabile anche all'Accordo tra Germania, Italia e Svizzera – contempla un'apposita clausola che esclude che oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo medesimo possano gravare sul bilancio dello Stato della Repubblica italiana.